



Dovuta Diligenza (*Due Diligence*)

Criteri e modalità attuative



STRUTTURA DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD)

La Dovuta Diligenza (*Due Diligence*), prevista dal Regolamento EUTR per gli Operatori, comporta l'adozione di un **“Sistema di valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali”**.

Il suddetto Sistema consiste nell'applicazione di misure e procedure mirate a minimizzare il rischio di immissione nel mercato UE di legname o prodotti da esso derivati di origine illegale.

Un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) può essere sviluppato in autonomia o, in alternativa, l'Operatore può adottare quello predisposto da un Organismo di Monitoraggio (MO) riconosciuto dalla Commissione europea.

In entrambi i casi **l'Operatore è il solo responsabile** della corretta attuazione del SDD.



STRUTTURA DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD)

Un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) deve comprendere i seguenti **elementi**, come previsto dal Regolamento UE n. 995/2010:

- a) **l'accesso alle informazioni**,
- b) procedure di **valutazione del rischio** che il legno e i prodotti da esso derivati immessi sul mercato UE siano di provenienza illegale,
- c) **se** dall'applicazione di quanto previsto al punto b) risulta che **il rischio non è trascurabile**, procedure di **attenuazione** (mitigazione del rischio) volte a minimizzare la possibilità di immettere nel mercato legno illegale.

L'Operatore deve **mantenere e rivalutare periodicamente** (al massimo ogni 12 mesi) **il Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) adottato**, salvo che ricorra ad un Sistema messo a disposizione da un Organismo di Controllo il quale provvederà direttamente all'aggiornamento.

L'Operatore deve **garantire la conservazione della documentazione del SDD per almeno 5 anni**.



Per quanto riguarda la fase di **accesso alle informazioni**, secondo il Regolamento EUTR queste **devono includere**:

- una descrizione del legno o dei prodotti da esso derivati (**definizione commerciale e tipo di prodotto**), nonché il nome comune della specie legnosa e, se possibile, la sua **denominazione scientifica completa** (necessaria quando i nomi commerciali o comuni sono ambigui);
- il Paese di raccolta e la regione subnazionale **dove è stato effettuato il taglio**;
- il **documento autorizzativo del taglio**;
- la **quantità**, espressa in volume, peso o numero di pezzi (unità);
- il **nome e indirizzo del fornitore**;
- il **nome e indirizzo del Commerciante** (ossia il **cliente** dell'Operatore) al quale è stato venduto il legno o i prodotti da esso derivati;
- **documenti o informazioni** di altro tipo **comprovanti la conformità** del legno o dei prodotti da esso derivati **alla legislazione applicabile** in vigore nel Paese di raccolta.



Per quanto concerne le procedure di **valutazione del rischio**, l'Operatore deve adottare misure tali da consentirgli di evitare al massimo livello possibile che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale.

La valutazione del rischio deve tener conto delle informazioni raccolte e **considerare** i seguenti **criteri**:

- la garanzia del **rispetto della legislazione applicabile**, che può includere la **certificazione forestale (FSC/PEFC)** o **una verifica indipendente della legalità dell'origine del legname;**
- **la diffusione della raccolta illegale di determinate specie legnose;**
- la **prevalenza di pratiche illegali** nel Paese e/o nelle regioni subnazionali di provenienza del legno (valutabili ad esempio attraverso gli indici sul **livello di corruzione** del Paese) e **tenendo in debita considerazione anche l'eventuale presenza di conflitti armati;**
- **l'esistenza di sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'UE** (ad esempio, embarghi sulle importazioni ed esportazioni di legno);
- la **complessità della catena di approvvigionamento** (soprattutto se sono coinvolti più di tre soggetti).

NOTA: in colore rosso sono evidenziati gli elementi che, in genere, sono validi solo per il legname di importazione extra UE.



**Il legno certificato
NON È SINONIMO di legno legale**



EUTR art. 6: “Le procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale tengono conto delle informazioni e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile“

Le certificazioni forestali di gestione sostenibile (FM) o di catena di custodia (CoC) non sono una condizione sufficiente a garantire l’origine legale del legno o prodotti da esso derivati. Queste certificazioni non hanno quindi lo stesso valore delle licenze FLEGT e dei certificati CITES.

**NEL REGOLAMENTO EUTR
NON E' PREVISTO
UNO STATUS DI LEGALITA' AUTOMATICA
PER LE CERTIFICAZIONI FORESTALI !**



Sebbene la certificazione forestale non costituisca un criterio automatico né sufficiente di garanzia della legalità del materiale considerato, **l'approvvigionamento di legno o prodotti derivati «certificati» rappresenta una base di partenza importante per dimostrare la conformità al Regolamento EUTR.**

A questo riguardo, gli schemi di certificazione forestale hanno anch'essi adottato modalità e procedure atti a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento EUTR e da altri simili documenti legislativi che negli anni sono entrati in vigore in ambito extra UE.

Nel caso di legno o prodotti da esso derivati certificati per la gestione forestale e/o supportati da una certificazione di Catena di Custodia (ad esempio, secondo gli schemi del FSC o PEFC), è opportuno controllare che il materiale possa essere commercializzato come tale verificando la validità del certificato del fornitore in relazione ai dati della partita di legname in fase di acquisto.



È importante che un Operatore esegua la valutazione del rischio **prima** che il legno o i prodotti da esso derivati siano immessi nel mercato UE.

Tutti i documenti del SDD devono essere **conservati per almeno cinque anni** ed esibiti, su richiesta, all'Autorità Competente (AC).

L'Operatore deve essere in grado di **dimostrare** che la propria valutazione del rischio è **sistematica, obiettiva, trasparente e ripetibile.**

Egli inoltre ha l'obbligo di **aggiornare periodicamente** (in genere, almeno ogni 12 mesi) **il proprio SDD** e di darne evidenza.

Qualunque sia la modalità scelta per condurre l'analisi e la valutazione del rischio, **la responsabilità** della corretta attuazione del Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) è sempre solo **a carico dell'Operatore.**



La procedura di valutazione serve a determinare se il **rischio individuato è trascurabile**. Qualora sia così è possibile immettere il legno o derivati nel mercato UE.

OPERATORE



IMMISSIONE SUL MERCATO UE

RISCHIO TRASCURABILE



COMMERCIANTE





MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Se il **rischio** individuato risulta invece «**non trascurabile**» è necessario ricorrere all'adozione di procedure di **attenuazione**.

Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzarlo efficacemente.

Le suddette procedure si traducono infatti nell'**acquisizione di informazioni supplementari** (ulteriori evidenze documentali) dai fornitori o altri soggetti della catena di approvvigionamento, e possono prevedere il **ricorso a audit *in situ*** (meglio se affidati a soggetti terzi) o, se del caso, la **scelta di fornitori e/o prodotti alternativi**.

In primo luogo l'Operatore dovrà decidere se sia ragionevolmente possibile predisporre azioni di attenuazione del rischio o se non sia più conveniente cambiare fornitore e/o prodotto in quanto non si riescono ad acquisire informazioni e documentazione sufficienti per dimostrare che il rischio di introduzione di merce illegale nella catena di approvvigionamento sia davvero trascurabile.



IN SINTESI

STEP 1 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Descrizione del prodotto (nome commerciale, tipo, nome comune e, ove possibile, nome scientifico completo della specie legnosa);
Paese di provenienza (se del caso, la regione subnazionale da cui ha origine il legname);
concessione di taglio, quantità, nome e indirizzo del fornitore e dei clienti;
ogni altro documento utile ad attestare la conformità con la legislazione vigente applicabile.

STEP 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rispetto della legislazione applicabile (certificazione forestale o altri schemi verificati di parte terza);
prevalenza di taglio illegale per alcune specie legnose/aree geografiche;
prevalenza di pratiche illegali;
sanzioni ONU/UE e conflitti armati;
complessità della catena di approvvigionamento.

RISCHIO TRASCURABILE

STEP 3 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Adozione di ulteriori procedure adeguate e proporzionate al livello di rischio: informazioni e documenti supplementari;
verifiche *in situ* (audit), preferibilmente di parte terza.

RISCHIO TRASCURABILE

IMMISSIONE NEL MERCATO UE

RISCHIO NON TRASCURABILE

RISCHIO PERMANE NON TRASCURABILE

NO IMMISSIONE

